

# L'ISTRIA

IV. ANNO.

Sabato 27 Gennaio 1849.

N. 5.

*Al Sig. Pasquale Besenghi degli Ughi.*

Eccovi, amico carissimo, il testo rettificato, come io penso, delle due epistole di Cassiodoro, nelle quali si parla della trasmissione di generi dall'Istria in Ravenna, ordinata dal Re Vitige; ed in una delle quali si fa la descrizione della penisola. Ci è avvenuto sovente di parlarne, e dell'opinione di quelli che intendevano vi fosse descritto piuttosto il Friuli, il Trevigiano od il Padovano, insomma la Venezia litorale; convenimmo che furono tratti in errore da lezione erronea di una voce, la quale facilmente avrebbe dovuto riconoscersi per viziata, m'intendo il *nobis*, invece di *uobis*. Cassiodoro, o se meglio volete, il Re Vitige, dava contemporaneamente ordine ai Tribuni marittimi di recarsi nell'Istria a caricare nelle loro navi i generi richiesti ed in questa epistola, a Voi ben nota, si contiene la descrizione dell'Estuario e delle terre vicine; sicchè non parlava della Venezia quando scrisse agli Istriani.

Vogliatemi bene — Addio

P. KANDLER.

## Costituzione provinciale del Litorale

data nel 1814.

Al cedere del governo francese in queste nostre parti in sulla fine dell'anno 1813, la così detta intendenza d'Istria, formavasi, come abbiamo mostrato nel primo anno di questo Giornale, della Contea di Gorizia quanta era al di qua dell'Isonzo, del comune di Trieste, e di tutta l'Istria come intendevansi nei tempi anteriori al 1813, cioè tutta la penisola, escluse le isole del Quarnero, le pendici orientali del Monte Maggiore, ed escluse pure intorno Trieste alcune frazioni; dacchè la configurazione fisica, non fu base alle confinazioni politiche.

Le provincie illiriche dell'Impero francese, come corpo complessivo avevano certa tal quale costituzione (voce che non indicava né allora né poi ciò che indica oggidì) però le singole provincie non ne avevano alcuna di propria, e non erano più che ripartizioni amministrative. I comuni erano gli elementi coi quali si componeva lo stato, fra i comuni e l'impero non v'erano altri corpi intermedi; né altre figure esercitavano poteri di governo. I comuni non erano quali oggidì, ma il complesso di frazioni che poi si dissero sotto-comuni, e che in verità furono altrettanti comuni di nome e di fatto.

Ai comuni venne attribuito poi il nome di capo-comuni, e questo nome si diede poi a quei sotto-comuni che diedero il loro nome ai capo-comuni; per cui, p. e., il capo-comune della città Y che si sarebbe formato dal sotto-comune Y e di tutti gli altri sotto-comuni, fu creduto essere il sotto-comune Y, il quale perciò avrebbe avuto supremazia, o di titolo o d'altro sui sotto-comuni. Così per questo scioglimento moltiplicatisi i comuni a dismisura, ne uscirono di sì piccoli, che gli abitanti erano in numero minore che non dà una casa di Trieste, le sostanze comunali si meschine da non poter fare cosa di pubblica utilità comunale; l'immensa maggiorità dei comuni piccoli, senza contiresi, senza conti di previsione; niuna poi la rappresentanza, perchè ogni frazione comunale credette che i delegati da lei fossero per lei, non già delegati ad una radunanza del comune; niuna la rappresentanza dei distretti che pure era ordinata, e che doveva vegliare sulle casse distrettuali.

Noi non diremo se la legge o gli uomini abbiano voluto quell'effetto che ne conseguì; forse non poco contribuì la rarità del testo di legge, non inserito in collezione alcuna di leggi, né, per quanto sappiamo, ripubblicato da altri prima di noi; non poco contribuì la traduzione italiana che non corrisponde al testo tedesco, traduzione che nel 1813 era la sola intelligibile ai più degli impiegati regi, a tutti gli amministratori comunali ed al popolo.

Diamo traduzione novella di questa legge del 13 settembre 1814, la quale emanò per autorità del Commissario plenipotenziario Conte de Saurau. E siccome questa legge verrà fra breve di ragione della storia, avremmo amato di consegnare alla storia il nome altresì di quegli che propose al Conte di Saurau siffatta legge, e di quello che dettò il testo italiano.

## ORDINANZA

dell'i. r. Governo generale dell'Illirio.

*Colla quale viene organizzata l'amministrazione politica nei due Circoli di Trieste e di Fiume, secondo il sistema Austriaco.*

Per attivare nelle parti di questi circoli una costituzione uniforme, simile a quella degli altri stati ereditari tedeschi, in luogo delle svariate esistenti, per quanto le circostanze lo permettano, è essenziale di porre l'organismo della pubblica amministrazione nel ramo politico,

delle imposte e della giustizia, sopra base conforme ai principi dell'austriaco reggimento, diversi da quelli attualmente osservati. Partendo da questa massima, e con riserva di pubblicare quanto prima ciò che riguarda il sistema delle imposte, ed avvertendo che per l'amministrazione della Giustizia civile il Commissario Aulico per l'organizzazione giudiziaria, provvederà gli ulteriori dettagli, Sua Eccellenza il Commissario Aulico plenipotenziario Conte di Saurau, ha trovato di ordinare quanto segue per riguardo all'Amministrazione politica.

1.<sup>o</sup> In luogo delle varie autorità locali esistenti, l'amministrazione nei distretti della Provincia e dei Circoli, verrà esercitata da Autorità distrettuali, quindi i Circoli di Trieste e di Fiume verranno ripartiti in distretti, e per ora e fino a diversa disposizione di Sua Maestà, dal 1.<sup>o</sup> Novembre di quest'anno saranno distretti:

Nel Circolo di Trieste: Monfalcone, Duino, Capodistria, Pirano, Buje, Montona, Pinguente, Parenzo, Rovigno, Dignano e Pola;

Nel Circolo di Fiume: Castua, Lovrana, Albona, Pisino, Bellai, Cirquenizza, Buccari e Fiume.

2.<sup>o</sup> Nell'impossibilità di sciogliere i Comuni formati del Governo francese, senza portare grande confusione nel sistema adottato per le imposte, e senza imprendere faticosi cambiamenti, che almeno per momento non sono addatti alle circostanze; non poterono assegnarsi ai distretti che comuni intieri. Questi comuni da ora in poi porteranno nome di *Capo-Comuni*; ed i piccoli comuni di coscrizione di già esistenti e compresi in questi Capo-comuni, porteranno nome di *Sotto-Comuni*. Ogni Capitanato Circolare annuncerà pubblicamente l'assegnazione dei Capo-comuni ai Distretti, e la destinazione nominale fatta dall'I. R. Commissione aulica organizzatrice, delle Signorie e dei Commissariati distrettuali che assumono l'amministrazione pubblica nei distretti sopra enunciati.

3.<sup>o</sup> Alle Signorie viene provvisoriamente conferita l'amministrazione pubblica in nome di *Sua Maestà* in forma di regia delegazione, in quei distretti che vengono loro assegnati, ed a quelle Signorie che vennero a ciò destinate. Di incontro esse dovranno essere responsabili per l'amministrazione loro poggiate, e specialmente per i pubblici danari che hanno da introitare. Non si può dubitare che questi Signori si affretteranno di assumere tali incarichi veramente onorifici, dando con ciò prova di loro rispettosa gratitudine per la fiducia in loro riposta dal pubblico Governo, e di loro affezione al sistema austriaco. Quindi viene loro dichiarato che avranno da assumere l'amministrazione degli oggetti pubblici loro affidati col primo del prossimo novembre.

4.<sup>o</sup> Viene fino da ora notificato a queste Signorie, che con speciale disposizione, verrà loro poggiate dal 1.<sup>o</sup> novembre in poi la giurisdizione civile contenziosa, la giurisdizione civile onoraria, la ventilazione di facoltà ereditarie, e la cura di affari pupillari; ed altresì l'incasso delle imposte regie, in via di regia delegazione; per lo che dovranno fino da ora disporsi ad assumere e trattare anche queste incombenze.

5.<sup>o</sup> La giustizia penale all'incontro non verrà data in amministrazione né a queste Autorità distrettuali, né

agli antichi Giudizi provinciali, ma vi sarà provveduto secondo quanto viene disposto all'articolo 13.

6.<sup>o</sup> Le Signorie le quali assumeranno nei distretti la pubblica amministrazione, avranno dal giorno in cui cominceranno ad esercitare l'amministrazione giudiziaria, la percezione di tutte le tasse giudiziali, di tutte le tasse d'ufficio nobile, di tutti i diritti di mortuario, la di cui percezione sia emanazione del potere di ventilazione. La percezione di queste tasse è di loro esclusivo e pieno diritto nei loro distretti, e senza debito di rendere conto. Esse dovranno attenersi alle Patenti austriache delle tasse del 1.<sup>o</sup> novembre 1781, del 5 aprile 1782, 13 settembre 1787, le quali verranno quanto prima ripubblicate, e sono obbligate di tenere registri regolari di tasse, secondo li formulari e le istruzioni che verranno loro date, dai quali registri dovrà risultare quali tasse e mortuari abbiano esatto per ogni caso.

7.<sup>o</sup> A queste Signorie viene oltreccio provisoriamente accordata sulla somma della Imposta fondiaria fissa, della Personale, e dell'industria che riscuoteranno in forza dell'articolo 4, la percezione di tanto per cento proporzionato alle loro incombenze, percento che verrà fissato quando passerà in loro l'esazione delle imposte.

8.<sup>o</sup> Di incontro dovranno le Signorie alle quali viene conferita l'amministrazione pubblica soprattutto nei distretti, tenere negli uffici personale capace e sufficiente per la trattazione degli affari pubblici loro poggiali. Ad esse viene onnianiente lasciata la scelta e la paga degli impiegati superiori ed inferiori; però cominciando dal 1.<sup>o</sup> gennaio 1815 nessun impiegato superiore potrà ritenersi atto all'amministrazione del distretto, se non sarà munito di decreto d'eleggibilità dal Governo provinciale per gli affari politici, e per la giudicatura unitavi delle gravi trasgressioni di polizia; e dal Tribunale di appellazione di decreto d'eleggibilità a giudice civile. I proprietari delle Signorie dovranno insinuare di caso in caso ai Capitanati circolari questi impiegati superiori producendo i decreti di eleggibilità, i Capitani circolari dovranno riconoscere con decreto gli insinuati, ed ogni impiegato superiore dovrà prestare apposito giuramento al Circolo, e deporre il Riversale contro le Società secrete.

9.<sup>o</sup> Qualora in progresso un impiegato superiore si mostrasse inetto all'amministrazione dei pubblici affari, resta riservato al Governo provinciale ed al Tribunale di Appellazione, ognuno nelle sue attribuzioni, di riuscirlo ad onta del decreto di eleggibilità e di ingiungere alla Signoria la designazione di altro. All'incontro, gli impiegati che si distinguessero per cognizioni, zelo, attitudine, e buon risultato di servizio, specialmente nel primo ristabilimento dell'ordine, negli oggetti di loro incarico, verranno dal Circolo indicati al Governo, e questo proporrà a Sua Maestà di premiarli secondo merito.

10.<sup>o</sup> Oltre l'impiegato superiore, dovrà in ogni ufficio distrettuale trovarsi almeno un'attuario politico e giudiziario, giurato; ed un'impiegato per esazione delle imposte per le quali è responsabile la Signoria medesima, in quanto sieno state introitate.

11.<sup>o</sup> Le Signorie dovranno tenere i serventi che occorrono all'amministrazione distrettuale, luoghi d'arresto di polizia occorrenti, d'arresto per custodia dei

prevenuti di delitto, pei quali ultimi hanno da agire soltanto in quanto è loro imposto dalle leggi, come autorità di polizia, dovendoli poi consegnare al Tribunale criminale.

12.<sup>o</sup> In quei distretti nei quali l'amministrazione non viene conferita alle Signorie, verranno posti dal Governo Commissari distrettuali per tutta la azienda distrettuale; salarlati dalla Cassa Camerale. Questi Commissari hanno le stesse incombenze ed affari degli uffici distrettuali Signoriali; però delle tasse e dei mortuari di cui si fa parola all'art. 6, dovrà rendersi conto alla Cassa Camerale, e non ha luogo la percezione del percento di cui all'articolo 7; anche questo percento deve versarsi alla Cassa Camerale.

13.<sup>o</sup> Siccome per l'organizzazione della giustizia, verrà attivato un Regio Tribunale Civico e Provinciale in ognuna delle due città di Trieste e di Fiume, il quale sarà istanza personale degli abitanti di esse città, ed oltre ciò dei nobili, del clero, ed in generale delle altre persone assegnate ai Tribunali Provinciali, ed inoltre Tribunale generale criminale, e propriamente l'uno nel Circolo di Trieste, l'altro nel Circolo di Fiume, ne segue che in ciascheduna di queste due città verranno attivati soltanto Magistrati politici economici, i quali non avranno ingerenza in nessun affare giudiziario. L'attività di questi Magistrati si limita al territorio loro assegnato, nel quale saranno perfette autorità politiche distrettuali. Il Magistrato di Trieste è dipendente soltanto dal Governo provinciale, il Magistrato di Fiume dipende dal Capitanato Circolare di Fiume.

14.<sup>o</sup> Insieme coll'organizzazione dell'Amministrazione politica e giudiziaria, entrano pienamente in attività le leggi austriache. Il modo e forma per l'attivazione delle leggi civili verrà separatamente annunciato dal Commissario aulico in oggetti di giustizia.

15.<sup>o</sup> Col di 1.<sup>o</sup> novembre a. c. nel quale entrano in attività le Autorità ed i Commissariati distrettuali nei Circoli di Trieste e di Fiume, cesseranno i Maires e gli impiegati municipali esistenti in qualche luogo, ed i superiori locali o distrettuali, come pure l'attuale ripartizione distrettuale; perciò la pubblicazione delle leggi ed ordinanze, e tutto l'andamento degli affari, tanto nell'essenzialità come in tutte le forme, dovrà infallibilmente porsi sul roto piede austriaco.

16.<sup>o</sup> Siccome le Autorità distrettuali devono avere organi ed aiutanti subalterni nel distretto, è indispensabile di introdurre nei distretti, tosto che entreranno in attività, i così detti giudici comunali come esistono nelle provincie austriache. Per meglio adattare questa istituzione alla ripartizione in distretti, viene ordinato, che non soltanto in ogni Sotto-comune (comune di conscrizione) e se sono troppo piccoli, in molti insieme, vi sia un così detto *Giudice*, posto dall'Autorità distrettuale, ma che in ogni Capo-comune sia posta dall'Autorità distrettuale persona adatta, come *Capo-giudice* al quale gli altri sieno sottoposti. Ai *Giudici* verrà assicurata l'esenzione dalle angarie (robotte) comunali, dalla somministrazione di animali da tiro, e dagli alloggiamenti militari. Oltre ciò ogni Sotto-comune deve scegliere dal proprio corpo due delegati, i quali nelle cose comunali

avranno da rappresentare i comuni, e potranno venire interpellati pei Comuni.

17.<sup>o</sup> La cessazione delle autorità esistenti, e meglio l'attivazione del sistema Austriaco tanto diverso in molte cose dall'attuale, esige una chiusa ed una riforma nelle casse comunali. Col 1.<sup>o</sup> novembre di quest'anno deve farsi questa chiusa e liquidazione delle Casse comunali fra i preposti esistenti e le autorità distrettuali che vengono attivate, ed i protocolli di liquidazione da farsi in doppio, come anche i conti chiusi dovranno rassagnarli agli Uffizi Circolari.

18.<sup>o</sup> In queste liquidazioni ed in esecuzione di queste, quella facoltà in capitali, terreni, o realtà che originariamente spettava in esclusiva proprietà di singoli Comuni, specialmente delle città e dei borghi, dovrà essere restituita a questi comuni col 1.<sup>o</sup> novembre p. v. con tangente di aggravio proporzionato alle rendite. Quanto non apparteneva a questa speciale proprietà, deve passare alla Cassa distrettuale come proprietà del Comune (francese) cioè dei futuri Capo-comuni, la quale Cassa distrettuale da questo giorno ed in cadauno dei distretti della Provincia, dovrà formarsi come nelle prossime provincie austriache, per coprire tutte le spese distrettuali, e per riguardo a questa Cassa tutti i Capo-comuni del distretto hanno comunanza di interesse.

19.<sup>o</sup> Ogni Sotto-comune conserva lo speciale godimento della particolare proprietà, e dal 1.<sup>o</sup> novembre p. v. dovrà ognuno tenere conto comunale separato, secondo le norme attivate in tutte le provincie austriache; alla fine di ogni anno i conti delle città o borgate regie verranno avanzati dal Circolo alla Contabilità provinciale per esame e liquidazione, i conti degli altri luoghi verranno prodotti per tale effetto alle Autorità politiche distrettuali.

20.<sup>o</sup> I diritti di posto nei mercati settimanali od annui, o pel mercato giornaliero sulle piazze delle città, dovranno secondo il prescritto dalle leggi austriache, esaminarsi dai Circoli, sancirsi dal Governo, e formeranno un reddito speciale delle città, borgate e villaggi dove vengono esatti, perchè questi assegnano il posto di vendita. Dovranno quindi riportarsi tali redditi nei conti comunali.

21.<sup>o</sup> Le superiorità che avevano un tempo la giudicatura penale, e la giudicatura civile, e che percepivano questi diritti a titolo di tali giudicature, non possono più esigerli, a motivo che il debito di giudicatura venne loro tolto dal Governo francese, e non restituito dal Governo Austriaco. Se una Signoria pretendesse l'esazione dei posti di mercato per altro titolo, si dovrà conoscere della pretesa in via regolare.

22.<sup>o</sup> Le tasse per bilancie e misure se vengono pagate per l'uso effettivo di questi strumenti, pesandosi le merci sui mercati pubblici con bilancie pubbliche, sono un reddito esclusivo dei Comuni, propriamente delle città e borgate, ove esistono pese, e sono proprietà di queste. Le tasse pel saggio dei pesi e misure, spettano alle autorità politiche le quali fanno effettuare la saggiatura.

23.<sup>o</sup> Nella liquidazione ordinata all'artic. 17 delle Casse comunali che cessano col 1.<sup>o</sup> novembre pr. vent. essendo per figurare alcune Rubriche di introito ed esito

che nel sistema austriaco non esistono o non nel modo come figurano nel sistema finora osservato; la futura destinazione di queste ed in quanto abbiano da passare nelle Casse distrettuali future, viene pronunciata nell' unità disposizione a stampa.

24.<sup>o</sup> Le massime secondo le quali dovranno maneggiarsi le Casse distrettuali che entrano in attività col 1.<sup>o</sup> novembre, sono:

a) Ogni autorità distrettuale all' entrare in attività, farà un conto preventivo sui bisogni, e sulla dotazione della Cassa distrettuale dal 1.<sup>o</sup> novembre p. v. all' ultimo dicembre 1815, coll' assistenza dei *Giudici in Capo* e di due deputati da ogni Capo-comune, da eleggersi per questo oggetto; il preliminare verrà avanzato al Circolo. Questo preliminare conterrà prima d' ogni cosa l' attivo e passivo liquido, ed il modo di coprirlo. Tutte le obbligazioni rilasciate dal Governo Austriaco ai Comuni, per forniture prestate secondo eguale ripartizione, ed i di cui censi se fossero liquidi spetterebbero alla Cassa distrettuale, ed al conto del distretto; si prenoteranno soltanto nello stato attivo. Le rubriche di introito e sortita delle Casse distrettuali, vengono preciseate nell' unità ordinanza separata, quasi tutte come figurano nel sistema austriaco; soltanto vengono di più le spese di reclutamento, le paghe alle levatrici, che non figuravano tra le spese comunali. Gli introiti e gli esiti dovranno indicarsi secondo cifra la più verosimile, ed il modo proporzionale di coprirle dovrà venire indicato. Ciò è necessario perchè se in un distretto mancasse modo di coprire le spese, il Circolo possa provvedervi.

b) Il Circolo esaminerà questi conti preliminari, modererà partite esagerate, e rettificherà le partite di dotazione. Se rimane un civanzo si riserverà per casi impreveduti; se mostra un deficit, che non può venire coperto con diminuzione dei dispendi, il Circolo accorderà l' esazione di un importo conveniente, da ripartirsi sull' imposta; concessione che però dovrà darsi con molta circospezione.

c) Tutte le spese, che ammettono sistemazione, dovranno sistemarsi dal Circolo in ogni distretto. Ove ciò non sia possibile, il Commissariato distrettuale dovrà chiedere l' approvazione del Circolo di caso in caso, per ogni spesa che ecceda i dieci fiorini, e senza quest' approvazione l' autorità distrettuale non può fare la spesa.

d) In nessun caso, anche straordinario, e sotto nessun titolo, può l' autorità distrettuale imporre al distretto o ad una parte, un' imposta o contributo in danaro, se non ha l' autorizzazione del Capitanato, ed inoltre la ripartizione per individui, sancita dallo stesso.

e) I danari, per qualunque siasi titolo, che la Cassa distrettuale esige in tale qualità per tutto il distretto o per una parte, devono registrarsi nel giornale della Cassa distrettuale, e nella resa di conto.

f) L' autorità distrettuale deve tenere la Cassa del distretto del tutto separata, nei giornali, nella custodia del danaro, e nel contoreso; essa non deve mescolare i danari della Cassa distrettuale, sia nell' esazione, sia

nell' accusarne ricevuta, con danari d' altra specie e sotto nessun pretesto.

g) L' autorità distrettuale risponde col proprio per la Cassa distrettuale, per i danari e pel conto.

h) Al finire di ogni anno solare l' autorità distrettuale deve rendere conto regolare documentato di tutti gl' introiti e di tutti gli esiti della Cassa distrettuale, e ciò al Capitanato del Circolo. Questo conto deve essere proposto ai Capi-Giudici, ed a due deputati di ogni comune che devono appositamente venire scelti dai Comunisti; dev' essere approvato e sottoscritto da questi.

i) Il Circolo deve esaminare vigilamente ogni contoreso dei distretti, e farsi carico severo, che non sia fatto nessun aggravio incompetente, che ai comuni non sia posto aggravio il quale non incomba loro per expressa volontà della legge; che non sia omessa cosa che spetti al conto, e che le Casse distrettuali sieno amministrate a vero incremento di tutte le istituzioni utili che vi sono dotate, e che non sieno aggravati i comuni che concorrono alla dotazione della Cassa.

k) Finalmente le Autorità distrettuali dovranno redigere i conti dei distretti secondo i formulari che verranno loro quanto prima inviati.

I Circoli, le Autorità distrettuali, i loro impiegati, i Comuni ed i Sotto-comuni dovranno attenersi alla presente ordinanza.

Lubiana 13 Settembre 1814.

Di Sua Imperiale-Regia Apostolica Maestà effettivo Consigliere intimo ed aulico di guerra, Cavaliere dell' Ordine militare di Maria Teresa, Generale di Artiglieria, Proprietario di un Reggimento d' Infanteria, e Governatore civile e militare nell' Illirio

BARONE DE LATTERMANN.

### Riempitura.

Abbiamo nel precedente numero indicato come pa- recchi monumenti, sieno edifizi, sieno altro, portassero leggende le quali ricordavano avvenimenti memorabili. La così detta loggia, o *laubia*, o *lobia* del comune, la sala ove tenevasi pubblica udienza per le liti di minor entità, ove tenevansi gli incanti pubblici, poi per lunghi anni anticamera del Preside Magistratuale e nella quale si radunava poi il preesistente Consiglio, il quale rappresentava la città di Trieste, la loggia è collocata sopra un' arcata, nella chiave della quale leggesi

LEOPOLDO SEMPER AVGUSTO  
TRIVMPHVS  
INTEGERRIMO PRAEFECTO  
GLORIA  
FIDELISSIMAE CIVITATI  
DECVS  
POSTERIS MONVMENTVM  
EX HOSTIBVS  
ARCVS A BVDA CAPTA  
S · P · Q · T  
P